

31.8.2018 - Pensioni d'oro, ecco come tagliarle. Resta aperta la strada del contributo (triennale) con la finalità di sostegno alle famiglie più povere. Ma dovrà essere una misura cui tutti i cittadini, non solo i pensionati, saranno chiamati proporzionalmente a concorrere, essendo necessario coniugare il principio di solidarietà con il principio di uguaglianza davanti alla legge.

di Nicola Ferri (già magistrato) Il Fattoquotidiano

Sulla questione delle "pensioni d'oro" la situazione è la seguente. Da una parte Luigi Di Maio ha preannunciato un disegno di legge il cui meccanismo riformatore sarebbe basato sul ricalcolo generalizzato di tutti i trattamenti pensionistici in essere, superiori a 80.000 euro annui, secondo il metodo contributivo e ciò, ha precisato, "allo scopo di eliminare le sperequazioni e le ingiustizie" (13.8). Dall'altra, l'impegno in sede parlamentare della Lega si è manifestato con la firma del suo capogruppo alla Camera Molinari, aggiunta a quella del capogruppo M5S D'Uva, alla proposta di legge n. 1071, non ancora stampata, avente a oggetto "il ricalcolo, secondo il metodo contributivo, dei trattamenti pensionistici superiori a 4.000 euro mensili".

Alberto Brambilla, candidato della Lega alla presidenza dell'Inps, ha bocciato la riforma proposta dai Cinque Stelle in quanto "iniqua, arbitraria e incostituzionale" oltre che irrealizzabile. In attesa che nella prossima sessione autunnale la Commissione Lavoro della Camera affronti la scottante problematica, è utile ricordare i principi stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza del 3 giugno 2013 n. 116. La questione di legittimità costituzionale di cui i giudici delle leggi erano stati investiti dalla Corte dei Conti riguardava l'art. 18 della legge 15 luglio 2011 n. 111 il quale disponeva che, dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014, tutte le pensioni di importo superiore a 90.000 euro lordi annui fossero assoggettate ad un contributo di perequazione del 5% fino a 150.000 euro, del 10% da 150.000 in poi e del 15% da 200.000 euro in su.

La Corte ribadì la natura tributaria della norma impugnata che dava origine a un prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici. Su tale premessa dichiarò costituzionalmente illegittimo l'art. 18 per violazione degli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 53 (principio di universalità dell'intervento impositivo) della Costituzione in quanto: 1) al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria il legislatore aveva imposto ai soli titolari di trattamenti pensionistici, per la medesima finalità, l'ulteriore speciale prelievo tributario attraverso una ingiustificata limitazione dei soggetti passivi, determinando un giudizio di irragionevolezza e arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita; 2) secondo la costante giurisprudenza della Corte il trattamento pensionistico ha natura di "retribuzione differita", sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risultava con più evidenza discriminatorio, "venendo esso a gravare su redditi ormai

consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa" .

L'eventuale imposizione di un contributo (temporaneo) di solidarietà non sarebbe di per sé incostituzionale purché riguardi non solo i pensionati ma tutti i cittadini contribuenti. La natura giuridica di "retribuzione differita" di ogni trattamento pensionistico mette le pensioni d'oro al riparo da interventi strutturali di decurtazione, derivanti dall'applicazione del sistema contributivo (che avrebbe effetti ben più devastanti dei contributi di perequazione dichiarati costituzionalmente illegittimi) o di altri marchingegni che costituirebbero la violazione di diritti soggettivi perfetti, inscindibilmente collegati a prestazioni lavorative già svolte. La riforma pensionistica targata M5S difficilmente si sottrarrebbe alla ulteriore censura di incostituzionalità per violazione del principio di irretroattività delle leggi la cui legittimità, secondo la Corte costituzionale, è condizionata dal rispetto di fondamentali principi costituzionali tra cui quello del legittimo affidamento, che è "la fiducia del cittadino nella sicurezza giuridica, essenziale elemento dello Stato di diritto che non può essere leso da disposizioni retroattive che trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori" (sentenza n. 445/2002). Resta però aperta la strada del contributo (triennale) con la finalità di sostegno alle famiglie più povere, volto a eliminare proprio le sperequazioni e le ingiustizie di cui parla Di Maio. Ma dovrà essere una misura cui tutti i cittadini, non solo i pensionati, saranno chiamati proporzionalmente a concorrere, essendo necessario coniugare il principio di solidarietà con il principio di uguaglianza davanti alla legge.